

Statuto della FONDAZIONE *Azione Cattolica scuola di santità – Pio XI*

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita la fondazione “Azione Cattolica scuola di santità – Pio XI”, con sede nella Città del Vaticano.

Art. 2 - Scopo

La Fondazione ha come fine quello di collaborare e coadiuvare in tutte le forme e con tutti i mezzi opportuni, secondo le norme canoniche, con le parti attrici e le rispettive postulazioni delle cause di Canonizzazione dei beati e beate e delle cause di Beatificazione dei venerabili, servi e serve di Dio, fedeli laici - che sono stati membri, sacerdoti assistenti, vescovi promotori dell’Azione Cattolica (AC), in qualsiasi paese del mondo, siano esse in fase romana o in fase diocesana.

Per raggiungere il suo fine, la Fondazione si impegna a:

- Curare la divulgazione su “AC scuola di santità” e sulle singole figure dei testimoni in collaborazione con le chiese locali.
- Sostenere il lavoro di documentazione e di ricerca e raccogliere il relativo materiale di documentazione e di ricerca delle cause.
- Collaborare all’organizzazione di convegni e ricerche a livello internazionale e nazionale sulla vita, l’opera, il l’insegnamento morale e spirituale dei santi, beati, venerabili e servi di Dio, testimoni di AC.
- Offrire materiale per gli strumenti di informazione delle associazioni di AC.
- Offrire Assistenza giuridica per il processo (quando è già avviato) e fornire informazioni e indicazioni per il processo (quando sia da avviare).
- Curare la formazione di postulatori e vice-postulatori per inserire nella pastorale ordinaria l’impegno dell’AC e della Chiesa locale per la beatificazione e la canonizzazione del loro testimone.
- Promuovere in ogni parte del mondo un movimento di preghiera e di intercessione tra i fedeli cattolici e tra tutte le persone che hanno conosciuto i beati, beate, venerabili, servi e serve di Dio di AC, la loro opera e ne testimoniano la fama di santità e di intercessione.

La Fondazione può svolgere ogni altra attività che possa essere utile e strumentale alla realizzazione dello scopo.

Al fine del perseguimento delle finalità istituzionali e di tutte quelle ad esse strumentali, conseguenti e comunque connesse, la Fondazione può compiere qualsiasi attività mobiliare, immobiliare ed economico-finanziaria nonché tutti gli atti e le operazioni relativi ritenuti necessari e/o opportuni.

Art. 3 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione, costituito della dotazione iniziale di € 5.000,00 (cinquemila/00), può essere incrementato da:

- elargizioni e/o contributi destinati a dotare la Fondazione;
- beni mobili ed immobili, che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché elargizioni e/o contributi, da parte di enti pubblici, enti privati e da persone fisiche, sempre che siano espressamente destinati dal donatore ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dalla Fondazione.

Art. 4 - Entrate

Le entrate di cui la Fondazione dispone per realizzare e sviluppare le attività statutarie sono costituite da:

- redditi derivanti dal patrimonio,
- proventi da attività coerenti con gli scopi statutari;
- contributi e/o elargizioni di terzi destinati all'attuazione di uno o più scopi statutari, quando non espressamente destinati dal donatore all'incremento del patrimonio

Gli organi della Fondazione sono:

- il Presidente e due Vicepresidenti
- il Consiglio direttivo;
- l'Assemblea dei Soci.

Art. 5 - Organi

I componenti degli organi durano in carica cinque anni dal momento della nomina, fatta salva la possibilità di revoca e/o dimissioni.

Art. 6 I soci

I soci fondatori, sono le persone fisiche che sottoscrivono l'atto di fondazione.

I soci "ad honorem" sono:

a. di primo grado: persone fisiche che hanno contribuito al sorgere della Fondazione con il loro servizio ecclesiale. Per volontà dei soci fondatori sono: S.E. Mons. Agostino Superbo, S.E. Mons. Francesco Lambiasi, la dott. Paola Bignardi, il prof. Luigino Alici.

b. di secondo grado sono quelle persone fisiche o giuridiche scelte con i due terzi di voti del Consiglio direttivo e che ricevono questa distinzione in virtù del loro impegno negli ambiti collegati con i fini della Fondazione. Godono dei diritti e hanno gli obblighi che conferisce loro il consiglio direttivo con l'atto di nomina.

I soci sostenitori sono le persone fisiche o gli enti pubblici e privati che per la loro competenza o esperienza chiedono la ammissione alla fondazione e si impegnano nella realizzazione dei fini della fondazioni assumendone gli obblighi

Art. 7 l'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci viene convocata dal Presidente, qualora vi sia richiesta scritta di almeno un terzo dei Soci, e nei casi in cui il Presidente, a suo insindacabile giudizio, lo ritenga opportuno.

La convocazione deve essere inviata a tutti gli interessati almeno quindici giorni prima della data prevista.

L'Assemblea è validamente costituita qualora sia presente, di persona o per delega, almeno la metà degli aventi diritto; per le eventuali votazioni e deliberazioni, è sufficiente la maggioranza semplice degli intervenuti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, è compito ordinario dell'Assemblea discutere la situazione della Fondazione e proporre iniziative volte a realizzare gli scopi statutari.

Art. 8 - Consiglio direttivo

La Fondazione è amministrata da un Consiglio direttivo di sette persone - con due supplenti, nominato per il primo quinquennio dai soci fondatori e successivamente dalla Assemblea dei soci

Altri due verranno designati come sostituti nel caso in cui i membri del consiglio si trovassero impediti di assolvere il loro incarico.

L'assemblea dovrà scegliere almeno un membro come rappresentante del consiglio direttivo rappresentante del FIAC, un altro come rappresentante dell' Azione Cattolica Italiana, un altro come rappresentante delle parte attrici delle cause di beatificazione e di canonizzazione, un altro come rappresentante dei postulanti.

Il Consiglio direttivo è investito di tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione; ad esso spetta, in particolare, di nominare

- nella prima riunione - il Presidente e i due vicepresidenti, nominare ove ritenuto opportuno e/o necessario, il segretario, il tesoriere ed i revisori dei conti - stabilendone con apposita delibera competenze, funzioni e durata dell'incarico- i quali potranno essere scelti anche all'esterno del Consiglio direttivo della Fondazione;
- deliberare eventuali modifiche dello Statuto;
- ammettere nuovi Soci, su domanda degli interessati, redigere ed approvare il bilancio annuale preventivo e consuntivo, curare la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie, ivi comprese le operazioni immobiliari, nonché la ripartizione delle rendite annuali del bilancio fra le diverse iniziative che costituiscono lo scopo della Fondazione;
- approvare eventuali regolamenti interni, deliberare l'eventuale assunzione di personale, esercitare tutti gli altri poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione che non siano attribuiti, per legge o per Statuto, al Presidente, nominare l'eventuale liquidatore nei casi previsti dall'Art. 14 dello Statuto.

Art. 9 - Convocazioni e delibere

Il Consiglio direttivo, convocato per iscritto dal Presidente, con l'invio dell'ordine del giorno almeno dieci giorni prima, si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e d bilancio consuntivo.

Nei casi di necessità e d'urgenza, la convocazione può essere effettuata anche con avviso inviato previa telematica o via fax, almeno due giorni prima della seduta.

La riunione è valida se è presente almeno la metà dei consiglieri in carica. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente ovvero di chi lo sostituisce. È richiesta la maggioranza semplice dei presenti anche per l'elezione del Presidente, ed in genere per le elezioni che vengono effettuate dal Consiglio.

Art. 10 - Il Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo al proprio interno, ha la legale rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri attinenti all'ordinaria amministrazione della stessa, nei limiti previsti dallo Statuto.

Il presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo e, coadiuvato dal vicepresidente e dal segretario – se nominato-, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni.

Il Presidente:

- firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- provvede ai rapporti con le Autorità Religiose e con le Pubbliche Amministrazioni;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario,

- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio direttivo in occasione della prima riunione successiva.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci uno dei due vicepresidenti.

Art. 11 – I Vicepresidenti

I vicepresidenti, eletto dal Consiglio direttivo al proprio interno, coadiuvano il presidente e assolvono delle funzioni che il medesimo presidente gli delega.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci un Vicepresidente.

Art. 12 - Esercizio sociale

L'esercizio economico finanziario si apre il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionale o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 13 – Albo dei benefattori

Presso la Fondazione è istituito l'Albo dei Benefattori, nel quale vengono iscritti, previa deliberazione del Consiglio direttivo, gli enti pubblici e privati, nonché le persone fisiche che abbiano contribuito al perseguimento dei fini statutari.

Art. 14 – Cariche e compensi

Gli incarichi degli organi della Fondazione sono a titolo gratuito e volontario.

Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sopportate in relazione all'assolvimento dell'incarico.

Art. 15 - Durata - Estinzione - Liquidazione

Se gli scopi della Fondazione divengano impossibili o di scarsa utilità, o se il patrimonio divenga insufficiente, la medesima viene dichiarata estinta.

Nel caso di estinzione dell'ente, da qualsiasi causa determinata, tutti i beni della Fondazione saranno devoluti all'Obolo di San Pietro.

Art. 16 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente Statuto, si applica la Legge n. CCVI del 28 giugno 1993 sulle persone giuridiche civili ed in genere la normativa vigente nello Stato della Città del Vaticano.

Qualora insorgessero controversie in relazione all'interpretazione e/o esecuzione dell'atto costitutivo e dello Statuto della Fondazione "Azione Cattolica scuola di santità – Pio XI", ogni questione sarà devoluta alla competenza di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano.

L'arbitro giudicherà secondo equità, seguendole regole di procedura ritenute più idonee ed il lodo, reso esecutivo nello Stato della Città del Vaticano, avrà valore di sentenza; le spese del giudizio arbitrale saranno a carico della Fondazione, la quale elegge domicilio presso la Cancelleria del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano.